

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1612

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE MITA)

e dal Ministro delle Finanze

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 FEBBRAIO 1989

Conversione in legge del decreto-legge 23 febbraio 1989, n. 57,
recante modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbrica-
zione su alcuni prodotti petroliferi

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto-legge, di cui si chiede la conversione in legge, dispone la variazione delle aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sulla benzina e sui prodotti petroliferi assoggettati allo stesso trattamento fiscale nonchè sul gasolio e sugli oli combustibili semifluidi, fluidi e fluidissimi. La variazione è disposta in misura corrispondente all'aumento del prezzo medio europeo della benzina e alla diminuzione di quello relativo all'olio da gas per uso riscaldamento, rilevati nella corrente settimana, dato che - come è noto - il

disegno di legge delega al Governo per l'emanazione di norme concernenti l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi con riferimento alla riduzione o all'aumento dei prezzi medi europei di tali prodotti non è stato ancora approvato dal Parlamento.

Tali variazioni, adottate con la forma del decreto-legge per la necessità tecnica di ottenere la immediata applicazione al fine di evitare elusioni di imposta e turbative di mercato, sono previste nell'articolo 1 e riguardano in particolare:

a) la benzina, per la quale l'imposta di fabbricazione diminuisce di lire 11,90 al litro, in misura pari alla variazione positiva del prezzo medio europeo; conseguentemente rimane invariato il prezzo di vendita, che è di lire 1.360 al litro per la benzina *super* e di lire 1.310 al litro per quella normale;

b) i prodotti petroliferi assoggettati alla medesima imposizione fiscale della benzina (benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale e petrolio diverso dal lampante), la cui aliquota viene diminuita nella stessa misura della benzina;

c) l'aliquota agevolata prevista per il prodotto denominato «Jet Fuel JP/4» destinato all'Amministrazione della difesa, che viene diminuita in misura corrispondente alla diminuzione stabilita per la benzina, in modo da mantenere invariata la proporzione sempre esistita tra la imposizione normale e quella ridotta (un decimo) prevista per questo prodotto;

d) gli oli da gas (o gasolio) da usare come combustibile sia nell'autotrazione sia nel riscaldamento, la cui aliquota di imposta di fabbricazione viene aumentata da lire 35.228 a lire 36.229 per ettolitro, tenendo conto della variazione pari a lire 10,01 che ha interessato il

gasolio per uso riscaldamento; conseguentemente, essendo unica l'aliquota di imposta per le due destinazioni, mentre rimane invariato il prezzo al consumo del gasolio per riscaldamento, aumenta di lire 12 al litro il prezzo del gasolio per autotrazione;

e) in relazione all'aumento stabilito per il gasolio vengono pure aumentate le aliquote di imposta per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, trattandosi di prodotti nella cui composizione entra il gasolio e pertanto occorre mantenere in equilibrio la relativa tassazione.

Il decreto-legge in rassegna nel suo complesso non comporta oneri nè diminuzione di entrate in quanto, in corrispondenza della diminuzione di aliquota dell'imposta di fabbricazione sulla benzina (diminuzione da cui deriva un minor gettito di lire 190 miliardi, su base annua, e di lire 161 miliardi per il corrente anno) prevede, altresì, l'aumento dell'aliquota della medesima imposta sugli oli da gas da usare come combustibile, nonché sugli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, da cui deriva un maggior gettito valutato in lire 300 miliardi annui ed in lire 254 miliardi per il corrente anno.

RELAZIONE TECNICA

La rilevazione delle variazioni dei prezzi medi europei dei prodotti petroliferi, effettuata nella corrente settimana, evidenzia le seguenti variazioni:

benzina	+ 11,90 lire al litro;
gasolio auto	+ 4,22 lire al litro;
gasolio riscaldamento	- 10,01 lire al litro.

Per effetto di tali variazioni il prezzo alla pompa della benzina avrebbe dovuto aumentare di lire 15 al litro, mentre il prezzo del gasolio da riscaldamento avrebbe dovuto diminuire di lire 12 al litro.

Come è noto, non è possibile intervenire come per il passato con lo strumento del decreto delegato in quanto il disegno di legge delega non è stato ancora approvato dal Parlamento.

È stato pertanto adottato l'unito decreto-legge al fine di:

- ridurre l'imposta di fabbricazione sulla benzina di lire 11,90 al litro (da lire 84.744 a lire 83.554 per ettolitro);
- aumentare l'imposta di fabbricazione sul gasolio, nella misura di lire 10,01 al litro (da lire 35.228 a lire 36.229);
- aumentare l'imposta di fabbricazione sugli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, della cui composizione fa parte il gasolio, rispettivamente, da lire 11.297 a lire 11.597, da lire 13.357 a lire 13.716 e da lire 40.130 a lire 41.269 in modo da mantenere in equilibrio la relativa tassazione.

In conseguenza, il prezzo di vendita della benzina e del gasolio da riscaldamento rimarrà inalterato, mentre quello del gasolio per autotrazione, essendo unica l'aliquota di imposta sia per uso autotrazione sia per il riscaldamento, aumenterà di lire 12 al litro.

Pertanto, la composizione dei prezzi di vendita dei predetti carburanti varia nel modo seguente:

	(lire/litro)		
<i>Benzina super:</i>			
Imposta di fabbricazione	847,44	-11,90	835,54
IVA 19%	217,14	-	217,14
TOTALE ONERI FISCALI .	1.064,58	-11,90	1.052,68
Ricavo	295,42	+11,90	307,32
PREZZO DI VENDITA ...	1.360,00	-	1.360,00
<i>Gasolio autotrazione:</i>			
Imposta di fabbricazione	352,28	+10,01	362,29
IVA 19%	120,23	+ 1,91	122,14
TOTALE ONERI FISCALI .	472,51	+11,92	484,43
Ricavo	280,49	+ 0,08 (*)	280,57
PREZZO DI VENDITA ...	753,00	+12,00	765,00

(*) Per arrotondamento

RIPERCUSSIONI FINANZIARIE

(in miliardi di lire)

	Base annua	1989
Benzina (lire 11,90×16 miliardi di litri)	-190	-161
Gasolio (lire 10,01×29 miliardi di litri)	+290	+246
Oli combustibili fluidi (lire 3,59×3 miliardi di Kg)	+ 10	+ 8
IN TOTALE . . .	+110	+ 93

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 23 febbraio 1989, n. 57, recante modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.

Decreto-legge 23 febbraio 1989, n. 57, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 24 febbraio 1989.

Modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni, istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione;

Vista la legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, concernente modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi e del gas metano;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare l'imposta di fabbricazione gravante su alcuni prodotti petroliferi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 febbraio 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze;

E M A N A

il seguente decreto:

Articolo 1.

1. A decorrere dal 24 febbraio 1989, l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono modificate:

a) da lire 84.744 a lire 83.554 per ettolitro, alla temperatura di 15°C, per le benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, per la benzina e per il petrolio diverso da quello lampante;

b) da lire 8.474,40 a lire 8.355,40 per ettolitro, alla temperatura di 15°C, per il prodotto denominato «Jet Fuel JP/4», destinato all'Amministrazione della difesa, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina;

c) da lire 35.228 a lire 36.229 per ettolitro, alla temperatura di 15°C, per gli oli da gas da usare come combustibili di cui alla lettera F), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32;

d) da lire 11.297 a lire 11.597, da lire 13.357 a lire 13.716 e da lire 40.130 a lire 41.269 per cento chilogrammi, rispettivamente, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, di cui alla lettera H), punti 1-b), 1-c) e 1-d), della predetta tabella B.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Tokio, ambasciata d'Italia, addì 23 febbraio 1989.

COSSIGA

DE MITA - COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI